



**PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 REGIONE SICILIANA
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA**



Criteria di selezione

INTERVENTO SRD01

Intervento SRD 01 - PSP - PAC 2023/2027					
Criteri di selezione					
Principio di Selezione come da Scheda PSP PAC	Criterio di selezione	Declaratoria	Punteggio	Documentazione per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio da allegare alla domanda di sostegno	Punteggio Max
comparti produttivi oggetto di intervento	gap strutturale ponderato: indicatore di rilevanza economica strutturale nel contesto agricolo regionale in funzione del peso sul PIL regionale	comparto zootecnico: allevamenti per la produzione lattiero-casearia e/o di carni e relative superfici impiegate per l'alimentazione del bestiame	13	perizia asseverata redatta dal tecnico progettista che illustri dettagliatamente la spesa degli investimenti previsti, per comparto produttivo, indicando quale comparto presenti la percentuale più alta di spesa rispetto alla spesa complessiva del progetto.	13
		comparto ortofrutticolo	11		
		comparto olivicolo	9		
		comparto cerealicolo: comprende sia le coltivazioni dedicate all'alimentazione umana che, in parte, a quella animale	7		
		altri comparti	5		
localizzazione territoriale degli investimenti	ubicazione piano di investimento	oltre il 50% della SAU in D - aree rurali con problemi di sviluppo - Allegato 6 - PSR SICILIA 2014/2020 - Elenco comuni Aree Rurali	8	perizia asseverata del tecnico progettista che quantifichi, in termini percentuali, la ripartizione territoriale degli investimenti previsti, con indicazione dettagliata delle localizzazioni degli interventi.	8
		oltre il 50% della SAU in C - aree rurali intermedie - Allegato 6 - PSR SICILIA 2014/2020 - Elenco comuni Aree Rurali	4		
		oltre il 50% della SAU in B - aree rurali ad agricoltura intensiva - Allegato 6 - PSR SICILIA 2014/2020 - Elenco comuni Aree Rurali	4		
		oltre il 50% della SAU in: aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, etc.) e aree natura 2000	8		
caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell'azienda	avviamento dell'attività agricola nel quinquennio antecedente alla data di rilascio al SIAN della domanda di sostegno del presente intervento	richiedente che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022, entro il quinquennio antecedente alla data di rilascio al SIAN della domanda di sostegno per il presente intervento; 2. avere mantenuto la continuità dell'attività in campo agricolo nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) nella quale si è insediato e l'iscrizione all'INPS. La continuità dell'attività si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modificazioni della forma giuridica dell'impresa, purché sia garantita la continuità del titolare dell'impresa e la prosecuzione dell'attività agricola.	12	perizia asseverata dal tecnico progettista attestante che il richiedente: 1.si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022, entro il quinquennio antecedente alla data di rilascio al SIAN della domanda di sostegno per il presente intervento; 2. mantenga la continuità dell'attività in campo agricolo nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) presso la quale è avvenuto l'insediamento e l'iscrizione all'INPS.	16
		richiedente che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2. avere mantenuto la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il primo quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) nella quale si è insediato; 3. risultare iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per un periodo continuativo superiore al primo quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN. La continuità dell'attività si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modificazioni della forma giuridica dell'impresa, purché sia garantita la continuità del titolare dell'impresa e la prosecuzione dell'attività agricola.	13	perizia asseverata dal tecnico progettista che attesti che il richiedente: 1.si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2.mantenga la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il primo quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) presso la quale è avvenuto l'insediamento; 3.risulti iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in continuità, per un periodo superiore al primo quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN.	
		richiedente che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2. avere mantenuto la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il secondo quinquennio dall'insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN. La continuità dell'attività si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modificazioni della forma giuridica dell'impresa, purché sia garantita la continuità del titolare dell'impresa e la prosecuzione dell'attività agricola.	14	perizia asseverata dal tecnico progettista che attesti che il richiedente: 1.si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2.mantenga la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il secondo quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) presso la quale è avvenuto l'insediamento; 3.risulti iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in continuità, per un periodo superiore al secondo quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN.	
		richiedente che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2. avere mantenuto la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il terzo quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) nella quale si è insediato; 3. risultare iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per un periodo continuativo superiore al terzo quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN. La continuità dell'attività si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modificazioni della forma giuridica dell'impresa, purché sia garantita la continuità del titolare dell'impresa e la prosecuzione dell'attività agricola.	15	perizia asseverata dal tecnico progettista che attesti che il richiedente: 1.si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2.mantenga la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il terzo quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) presso la quale è avvenuto l'insediamento; 3.risulti iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in continuità, per un periodo superiore al terzo quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN.	
		richiedente che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2. avere mantenuto la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il quarto quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) nella quale si è insediato; 3. risultare iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per un periodo continuativo superiore al quarto quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN. La continuità dell'attività si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modificazioni della forma giuridica dell'impresa, purché sia garantita la continuità del titolare dell'impresa e la prosecuzione dell'attività agricola.	16	perizia asseverata dal tecnico progettista che attesti che il richiedente: 1.si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nell'articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022; 2.mantenga la continuità dell'attività in campo agricolo oltre il quarto quinquennio dall'insediamento nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) presso la quale è avvenuto l'insediamento; 3.risulti iscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in continuità, per un periodo superiore al quarto quinquennio dall'avvenuto insediamento. Ai fini della continuità all'INPS, la data di avvio del calcolo corrisponde alla data di decorrenza di iscrizione riportata nel certificato INPS, mentre quella finale utile è rappresentata dalla data di rilascio della domanda di sostegno al SIAN.	
		reddito da lavoro derivante al 100% da attività agricola (ai sensi del TUIR) negli ultimi tre esercizi finanziari, con esclusione delle pensioni. 1. Ditta individuale agricola - Soggetto che deve essere in possesso del criterio: il rappresentante legale nuovi insediati la cui attività è iniziata da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio dell'attività. 2. Società semplice agricola (S.S.) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: il rappresentante legale e tutti i soci nuovi insediati in società costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione societaria. 3. Società in accomandita semplice agricola (S.a.s.) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: il rappresentante legale e tutti i soci (accomandatari + accomandanti) nuovi insediati in società costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione societaria. 4. Società a responsabilità limitata agricola (S.r.l.) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: il rappresentante legale e tutti i soci nuovi insediati in società costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione societaria. 5. Società cooperativa agricola a responsabilità limitata (SCARL) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: il rappresentante legale e tutti i soci cooperatori nuovi insediati in cooperativa costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione cooperativa. 6. Consorzi agricoli - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: il rappresentante legale e tutti i consorziati nuovi insediati in consorzio costituito da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione consortile. Ogni soggetto deve rispettare individualmente il requisito del reddito da lavoro derivante al 100% da attività di natura agricola secondo il TUIR. Sono ammessi, per ogni soggetto altri redditi, purché NON derivanti da ALTRE attività lavorative. Non sono ammesse le pensioni.	10	perizia sottoscritta dal tecnico progettista e da ogni soggetto interessato, in funzione della forma giuridica di appartenenza, che attesta che il reddito da lavoro realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari deriva al 100% da attività agricola, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Per i nuovi insediati con attività iniziata da meno di 3 anni: l'attestazione deve riguardare almeno un esercizio finanziario; in caso contrario non potrà essere riconosciuto il punteggio.	
	reddito da lavoro delle ultime tre annualità fiscali che derivi esclusivamente da attività agricola				

		<p>reddito da lavoro derivante per almeno l'80% da attività agricola (ai sensi del TUIR) negli ultimi tre esercizi finanziari. Altri redditi (diversi da redditi da lavoro) sono ammessi e non influiscono sul calcolo della percentuale dell'80%. Non sono ammesse le pensioni. Di contro altri redditi da lavoro possono raggiungere massimo il 20% del totale reddito da lavoro.</p> <p>1. Ditta individuale agricola - Soggetto che deve essere in possesso del criterio: <u>il rappresentante legale</u> nuovi insediati la cui attività è iniziata da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio dell'attività.</p> <p>2. Società semplice agricola (S.S.) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: <u>il rappresentante legale</u> nuovi insediati in società costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione societaria.</p> <p>3. Società in accomandita semplice agricola (S.a.s.) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: <u>il rappresentante legale</u> nuovi insediati in società costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione societaria.</p> <p>4. Società a responsabilità limitata agricola (S.r.l.) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: <u>il rappresentante legale</u> nuovi insediati in società costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione societaria.</p> <p>5. Società cooperativa agricola a responsabilità limitata (SCARL) - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: <u>il rappresentante legale</u> nuovi insediati in cooperativa costituita da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione cooperativa.</p> <p>6. Consorzi agricoli - Soggetti che devono essere in possesso del criterio: <u>il rappresentante legale</u> nuovi insediati in consorzio costituito da meno di 3 anni: il punteggio può essere riconosciuto solo se è stato completato almeno un esercizio finanziario dall'inizio della partecipazione consortile.</p>	5	<p>perizia sottoscritta dal tecnico progettista che attesta che il reddito da lavoro del rappresentante legale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari deriva per almeno l'80% da attività agricola, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).</p> <p>Per i nuovi insediati con attività iniziata da meno di 3 anni: l'attestazione deve riguardare almeno un esercizio finanziario; in caso contrario non potrà essere riconosciuto il punteggio.</p>	
	trasformazione del prodotto agricolo primario in prodotti a maggiore valore aggiunto inclusi nell'Allegato I del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)	richiedente che svolge attività di trasformazione e/o confezionamento del proprio prodotto agricolo all'interno della propria azienda in possesso dell'identificativo O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare)	5	perizia asseverata a firma del tecnico progettista che attesti che il richiedente svolge attività di trasformazione e/o confezionamento del proprio prodotto agricolo all'interno della propria azienda ed indichi l'identificativo O.S.A.	5
	adesione protocolli tutela dei lavoratori richiedente che dimostri di aderire da almeno tre anni: alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di cui alla Legge 199/2016, finalizzata alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla valorizzazione del lavoro di qualità in agricoltura; ai Sistemi di gestione certificata della sicurezza nei luoghi di lavoro, riconosciuti dalla normativa di settore; alla Bilateralità, come previsto dai contratti collettivi territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	adesione a tre protocolli	1	<p>ai fini dell'attribuzione del punteggio, in aggiunta alle specifiche sotto riportate occorre presentare: perizia asseverata a firma congiunta del tecnico progettista e del richiedente che attesti per ogni protocollo: 1. la data di inizio dell'adesione; 2. le modalità concrete di applicazione dei protocolli in azienda; 3. i risultati ottenuti; 4. i sistemi di monitoraggio implementati. La documentazione presentata deve dimostrare in modo inequivocabile la continuità dell'adesione per almeno tre anni e l'effettiva applicazione dei tre protocolli nell'organizzazione aziendale. Ai fini del calcolo la data finale utile è quella di rilascio della domanda di sostegno al SIAN.</p> <p>Documentazione specifica per ciascuno protocollo Per Rete del Lavoro Agricolo di Qualità: 1. Certificato di iscrizione alla Rete rilasciato dall'INPS con data di prima iscrizione; 2. Ricevute di rinnovo dell'iscrizione per dimostrare la continuità triennale; 3. Documentazione attestante l'utilizzo del marchio della Rete. Per sistemi di gestione certificata della sicurezza: 1. Certificato del sistema di gestione adottato (ISO 45001 o equivalenti); 2. Documenti che attestino il mantenimento della certificazione per l'intero periodo triennale; 3. Rapporti degli audit di sorveglianza/mantenimento; 4. DVR (Documento Valutazione Rischi) aggiornato; 5. Piano di miglioramento e relative evidenze di attuazione. Per adesione alla bilateralità: 1. Attestazione di iscrizione all'Ente Bilaterale di riferimento; 2. Ricevute di versamento dei contributi per l'intero periodo triennale; 3. Attestati di partecipazione a programmi formativi promossi dall'Ente; 4. Documentazione relativa all'eventuale adesione a fondi di assistenza sanitaria integrativa o previdenza complementare; 5. Accordi aziendali stipulati con il supporto dell'Ente Bilaterale; 6. Contratti di lavoro che richiamano esplicitamente il CCNL agricolo e l'adesione all'ente bilaterale; 7. Documentazione relativa all'utilizzo di servizi specifici offerti dall'ente bilaterale; 8. Attestazioni di consulenza ricevuta dall'Ente bilaterale. La documentazione presentata deve dimostrare in modo inequivocabile la continuità dell'adesione per almeno tre anni e l'effettiva applicazione dei tre protocolli nell'organizzazione aziendale.</p>	1
dimensione economica dell'operazione	solidità economica	<p>attestazione bancaria che certifichi la solidità economica e patrimoniale del soggetto e la capacità di sostenere gli investimenti previsti nel progetto.</p> <p>Sono ammesse esclusivamente le attestazioni bancarie secondo il modello allegato al bando.</p> <p>Non sono ammesse attestazioni rilasciate da Confidi o da altri soggetti diversi dagli istituti bancari.</p> <p>Non saranno accettate attestazioni condizionate o contenenti riserve</p>	30	attestazione bancaria	30
collegamento con altri interventi del piano	interventi del PSP PAC 2023-2027	richiedente che risulti beneficiario nell'arco della presente programmazione di almeno uno tra gli interventi SRA29 - SRA30 - SRB01 - SRB03 - SRE01 - SRE02 del PSP PAC 2023-2027	1	perizia asseverata dal tecnico progettista che riporti gli estremi di almeno una domanda di sostegno rilasciata al SIAN	1
effetti ambientali	presenza nell'azienda di impianti a tutela dell'ambiente	richiedente la cui azienda sia dotata di almeno uno tra: invasi, depuratori, impianti fotovoltaici o eolici.	1	perizia asseverata dal tecnico progettista che attesti l'esistenza e il corretto funzionamento di almeno uno dei seguenti elementi: invasi, depuratori, impianti fotovoltaici o eolici.	2
		richiedente la cui azienda agroecologica, riconosciuta ai sensi della L.R. n. 21 del 29/07/2021, sia dotata di almeno uno tra: invasi, depuratori, impianti fotovoltaici o eolici.	2	perizia asseverata dal tecnico progettista che attesti: 1. il riconoscimento di azienda agroecologica ai sensi della L.R. n. 21 del 29/07/2021, riportando gli estremi del provvedimento di riconoscimento. 2. l'esistenza e il corretto funzionamento di almeno uno dei seguenti elementi: invasi, depuratori, impianti fotovoltaici o eolici.	
caratteristiche del progetto	titolarità e cantierabilità	<p>titolarità completa di tutti i titoli, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e quanto altro necessario per la realizzazione dell'investimento che definisca la titolarità all'esecuzione dei lavori.</p> <p>Il punteggio non è attribuito agli interventi che richiedono solo una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o titoli più semplici (come ad esempio la semplice comunicazione di edilizia libera).</p>	14	perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato contenente: 1. l'elenco completo di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta già ottenuti e necessari alla realizzazione dell'investimento; 2. la copia di tutti i documenti autorizzativi elencati, allegati alla perizia; 3. la dichiarazione che confermi che la documentazione presentata copre tutti i requisiti autorizzativi necessari per l'avvio dei lavori sulla/e struttura/e oggetto dell'intervento	14
Totale punteggio					100